

Lotto 4
Schema di Polizza per Attrezzatura
Elettronica
“ELETTRONICA”
(Capitolato Tecnico)

COMUNE DI SAVONA

Sede Legale:
Corso Italia, 19
17100 SAVONA
C.F. 00175270099

Effetto: ore 24 del 30.06.2017
Scadenza: ore 24 del 30.06.2020

COMUNE DI SAVONA
(Provincia di Savona)

**COPERTURA ASSICURATIVA PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
(ELETTRONICA)**

PARTITE/SOMME ASSICURATE (Euro):		
1	Danni alle cose (hardware)	110.000,00
2	Costi di installazione per software	25.000,00
3	Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	35.000,00
4	Impianti installati su autoveicoli	12.000,00
5	Impianti installati all'aperto	50.000,00

PRECISAZIONI

Si precisa quanto segue:

- ☐ che gli enti da assicurare potranno essere ovunque ubicati in fabbricati, anche di terzi, comunque costruiti o all'aperto secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale. Sono equiparati ai fabbricati eventuali manufatti e/o strutture in materia tensostatica o pressostatica o geostatica o simili. Per gli enti ad impiego mobile e/o installati su autoveicoli, o all'aperto, opereranno le relative clausole. Si intendono altresì assicurati i relativi supporti di dati e programmi in licenza d'uso entro la somma assicurata alla partita 1 per i quali si intendono espressamente richiamate le relative condizioni contrattuali;
- ☐ che, relativamente alle partite tutte di polizza, l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto;
- ☐ che tutte le somme da assicurare sono comprensive di I.V.A. laddove prevista.

GARANZIE

- ☐ vedi capitolato speciale di polizza

CONDIZIONI PARTICOLARI

Si intendono espressamente richiamate le seguenti Cond. Particolari:

- B) usque D) – I) – L) – S) – T) – X) .

SCOPERTI/FRANCHIGIE/MASSIMI RISARCIMENTI

- ☐ franchigia su partite 1/2 eccettuato cond. Part. D) (sociopolitici): € 500,00
- ☐ franchigia su Cond. Part. D) (sociopolitici): € 500,00
- ☐ scoperto dell'importo del sinistro liquidabile a termini di polizza su enti all'aperto, impianti ed apparecchi ad impiego mobile e su impianti ed apparecchi installati su autoveicoli per gli eventi espressamente previsti dalle rispettive clausole 20%
- ☐ scoperto per danni da furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura insufficienti o inoperanti: 20%
- ☐ scoperto dell'importo del sinistro liquidabile a termini di polizza per condizione particolare X - terremoto con il minimo assoluto di € 5.200,00 10%
- ☐ massimo risarcimento :
 - 100% somma assicurata alle relative partite;
 - Terremoto (condizione particolare X)
50% di quanto assicurato per ciascuna singola partita per sinistro e per anno assicurativo dedotti franchigie o scoperti eventualmente previsti.

DURATA DEL CONTRATTO

- ☐ dalle ore 24.00 del 30.06.17 sino alle ore 24.00 del 30.06.20 con rescindibilità annuale ed esclusione tacito rinnovo. Dovrà altresì essere consentita, qualora richiesta, proroga tecnica ai sensi dell'art. 7 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".
- ☐ Il premio si intenderà corrisposto con rateizzazione semestrale.

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA ELETTRONICA

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE/ENTE	Il Comune di SAVONA che stipula il contratto;
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
SOCIETA'/IMPRESA ASSICURATRICE/COMPAGNIA	la _____, nonché le eventuali Coassicuratrici;
BROKER	il broker incaricato dall'Ente (attualmente la ASSIDEA & DELTA Srl fino al 30.09.2017);
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA/CONTRATTO	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne ;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
INDENNIZZO O INDENNITA'	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
FRANCHIGIA	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
SCOPERTO	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale , indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti sino al limite della somma assicurata.
AMMINISTRATORI	i membri di Giunta (compreso il Sindaco o il Presidente) e del Consiglio dell'Ente (compreso il Presidente), nonché Membri del Consiglio di Amministrazione di Istituzioni ex art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (compreso il Presidente) ed il Commissario e sub Commissari per il caso di scioglimento del Consiglio dell'Ente.

PARTITE/SOMME ASSICURATE

1. danni alle cose (hardware) di proprietà o di terzi	€	110.000,00
2. costi di installazione per software	€	25.000,00
3. impianti ed apparecchi ad impiego mobile	€	35.000,00
4. impianti installati su autoveicoli	€	12.000,00
5. impianti installati all'aperto	€	50.000,00

TASSI ANNUI LORDI

Partita 1.	pro-mille
Partita 2.	pro-mille
Partita 3.	pro-mille
Partita 4.	pro-mille
Partita 5.	pro-mille

PREMIO LORDO ANNUO €

SCOPERTI/FRANCHIGIE/MASSIMI RISARCIMENTI:

- franchigia su partite 1/2 eccettuato Cond. Part. D) (Sociopolitici): € 500,00
- franchigia su Cond. Part. D) (sociopolitici): € 500,00
- scoperto dell'importo del sinistro liquidabile a termini di polizza su partite 3/4/5 per gli eventi espressamente previsti dalle rispettive clausole 20%
- scoperto dell'importo del sinistro liquidabile a termini di polizza per condizione particolare X terremoto con il minimo di € 5.200,00 10%
- scoperto per danni da furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura insufficienti o inoperanti: 20%
- massimo risarcimento
 - 100% somma assicurata alle relative partite;
 - condizione particolare terremoto 50% di quanto assicurato per ciascuna singola partita per sinistro e per anno assicurativo.

Le franchigie e/o gli scoperti indicati non sono cumulabili tra di loro.

In caso di coesistenza di uno scoperto con la franchigia, la stessa sarà considerata quale minimo assoluto.

Si intendono abrogati eventuali scoperti e/o franchigie indicate, anche successivamente, in polizza se difforni da quanto sopra rappresentato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l'incompleta od inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto di risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti dell'Ente e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro i 60 giorni successivi alla consegna del medesimo al broker.

Il premio si intenderà corrisposto con rateizzazione semestrale.

Il periodo di mora per il pagamento di eventuali appendici o delle rate successive di premio si intende pari a 60 gg. dalla data di effetto o di consegna del documento al broker qualora successiva.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o del Broker alla quale è assegnata la polizza.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 delle L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

Art. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 1.

Il Contraente e/o l'Assicurato, è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

Art. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.17 alle ore 24.00 del 30.06.2020 (scadenza anniversaria 30.06. di ciascun anno se poliennale) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centoottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 6 delle presenti condizioni di polizza (Recesso in caso di sinistro).

Art. 8 RESCINDIBILITA' ANNUALE (valida per contratti di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo alla firma)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Resta fermo l'impegno della Società a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal Contraente per un periodo massimo di centoottanta giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 che precede.

Art. 9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 FORO COMPETENTE.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 11 VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

ART. 12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 13 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 16 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- b. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per cose mobili ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h. ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose Assicurate;
- i. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;

- l. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- m. causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- o. di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno.

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza:

- cose in deposito, giacenza, immagazzinamento (Condizione Particolare U);
- programmi standard od in licenza d'uso non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato (Condizione Particolare R);
- conduttori esterni alle cose assicurate (Condizione Particolare E);
- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili (Condizione particolare F).

Art. 17 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

Art. 18 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia o al Broker alla quale è assegnata la polizza entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C..

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia indicando il momento, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro secondo le seguenti modalità:
 - dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia, il Contraente/Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
 - trascorsi 8 giorni dal ricevimento da parte della Società della denuncia, se il perito incaricato dalla Compagnia non è intervenuto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
 - la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite. In ogni caso l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro cessa col 45° giorno dal ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e/o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 19 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 20 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto (anche in merito alla indennizzabilità ed alla quantificazione del danno) le Parti, hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

Art. 21 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'assicurazione si intende prestata con il "valore a nuovo", intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni, rendimento economico, comprese le spese di trasporto, dogana e montaggio.

In conseguenza di quanto sopra, le somme assicurate si intendono riferite ai valori a nuovo, fermo il disposto dell'art. 1907 del C.C.

Ciò premesso, la determinazione dell'indennizzo è eseguita separatamente per ogni partita di polizza secondo le norme che seguono:

1. si stimano le spese di riparazione, nel caso di danno suscettibile di riparazione, o di rimpiazzo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in p.1 diffalcato dell'importo come in p.2.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo di una cosa dello stesso costruttore equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento, relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

Qualora il costruttore abbia cessato la fabbricazione di cosa equivalente a quella danneggiata o distrutta, oppure questa non sia più disponibile o non siano più disponibili i pezzi di ricambio ed, in ogni caso, qualora non fosse possibile sostituire la cosa assicurata con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, la Società risarcirà, il costo di acquisto di cosa analoga dello stesso costruttore di modello disponibile immediatamente superiore per caratteristiche, rendimento e prestazioni, con il massimo della somma assicurata.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso costruttore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, fermo restando quanto previsto in precedenza per le cose non più disponibili, e, in ambedue i casi, di provvedere direttamente in luogo di indennizzare il danno in contanti, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato. In caso cessazione dell'attività da parte del costruttore delle cose danneggiate o distrutte al momento del sinistro, per la determinazione dell'indennizzo, si farà riferimento a cose equivalenti o a modelli disponibili immediatamente superiori per caratteristiche, rendimento e prestazioni delle medesime anche di altri costruttori.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

L'indennizzo è corrisposto all'Assicurato solo dopo l'avvenuta riparazione o rimpiazzo della cosa sinistrata.

Nel caso in cui il rimpiazzo, o comunque l'ordine esecutivo al fornitore per il rimpiazzo, non avvenga entro i tempi tecnici necessari e comunque entro 1 anno dalla data del sinistro, si indennizza il solo valore commerciale della cosa al momento del sinistro. Dall'indennizzo così ottenuto verranno detratte le franchigie o gli scoperti indicati in polizza.

Art. 22 - VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di riacquisto o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Art. 23 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia o scoperto indicato in polizza.

Art. 24 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra od altre assicurazioni operanti sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni, fermo restando che, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non

coperto da altre assicurazioni, la Società risponde per l'intero danno, fermo quanto disposto dall'art. 23 - Limiti di indennizzo. Il contraente o l'assicurato sono esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni per lo stesso rischio esistenti o di successiva stipulazione.

Art. 25 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto. Relativamente a beni gravati da clausola di vincolo varrà quanto riportato alla relativa appendice.

Art. 26 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 27 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 cc.

Qualora, relativamente al sinistro stesso, venga aperto un procedimento penale contro l'Assicurato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i termini previsti purché, dalla documentazione attestante le indagini preliminari relative al reato non si evidenzii il caso di dolo. E fatto salvo quanto previsto al punto 3 delle Condizioni Aggiuntive di polizza.

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti)

1. ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

2. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

3. DANNI DA FURTO

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di forma superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma

inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Se detti mezzi di chiusura sopra indicati non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

In caso di furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura come indicati al primo capoverso della presente condizione di garanzia, anche in presenza di mezzi di chiusura inesistenti o non conformi a quanto indicato o che non siano messi in funzione, l'indennizzo sarà liquidato al 100% salvo l'applicazione della franchigia eventualmente indicata in polizza.

4. IMPIANTI INSTALLATI ALL'APERTO O IN ZONA ISOLATA

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 20% sull'indennizzo dovuto.

5. IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTOACUSTICI

Sono esclusi dall'Assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.

6. IMPIANTI ED APPARECCHI FISICO-MEDICI PER ODONTOIATRIA

A parziale deroga dell'Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente polizza all'impianto o all'apparecchiatura assicurati.

7. IMPIANTI ED APPARECCHI PER LA DIAGNOSI E LA TERAPIA CON RAGGI ENERGETICI

A parziale deroga dell'Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni verificatisi in conseguenza di campi di energia.

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide solo se espressamente richiamate)

A) Maggiori Costi

- 1) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale di funzionamento delle cose assicurate, La Società, indennizza, i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
 - a) uso di un impianto od apparecchio sostitutivo;
 - b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 - c) prestazione di servizi da terzi.
- 2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
 - a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
 - b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
 - d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
 - e) danni ai supporti dati;
 - f) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
- 3) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- 4) Il periodo di indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata prevista.
- 5) La Società risponde per il singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo.
La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
- 6) Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza.

B) Supporti dati

1) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'Art 16) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per "supporti di dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" s'intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

In caso di danno, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

2) L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3) Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza.

C) Tubi speciali e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'Art. 16 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.

L'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante in rapporto a tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro od ai colpi effettuati, od altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l'eventuale applicazione della regola proporzionale conformemente al disposto dell'Art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

A parziale deroga dell'art. 16 l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 16 l) sopra menzionato.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata in polizza..

E) Conduttori esterni alle cose assicurate

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate, per la somma indicata in polizza con apposita partita.

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

F) Costi di scavo, sterro puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili

A deroga del secondo comma della Condizione particolare E) sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in polizza, fino al limite massimo per sinistro precisato in polizza.

G) Lavoro straordinario

A parziale deroga dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente estensione, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine di polizza, con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno e fermo il disposto dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

H) Trasporti aerei

A parziale deroga dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente condizione particolare, la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato, in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fermo il disposto dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo indennizzabile a tale titolo.

I) Impianti ed apparecchi ad uso mobile

A parziale deroga dell'Art.16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori

della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Per i danni di furto, rapina, scippo e caduta accidentale l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza. La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli in sosta incustoditi, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

L) Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli

Gli impianti e gli apparecchi compresi nella partita n. 4 e collocati su autoveicoli, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato della Città del Vaticano, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

M) Impianti ed apparecchi installati su imbarcazioni

Gli impianti ed apparecchi compresi nella partita espressamente richiamata e collocati sull'imbarcazione indicata in polizza sono assicurati anche durante la navigazione effettuata nelle acque fluviali, lacustri e marine, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'imbarcazione.

Non vengono indennizzati i danni :

- a) rottura dei filamenti di valvole o tubi ;
- b) da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi;
- c) conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione.

Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

N) Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo precisato in polizza.

O) Impianti ed apparecchi installati su aeromobili

Gli impianti ed apparecchi compresi nella partita espressamente richiamata e collocati sull'aeromobile indicato in polizza, sono assicurati anche durante la navigazione, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'aeromobile.

Non vengono indennizzati i danni:

- a) di rottura dei filamenti di valvole o tubi ;
- b) conseguenti a danneggiamenti o caduta dell'aeromobile .

Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

P) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, rivalutazione, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato (compreso il Sindaco), o da dolo e/o colpa grave degli Amministratori, Segretario dell'Ente, Direttore Generale, City Manager e/o di chiunque di cui l'Assicurato debba rispondere compresi i dipendenti e i collaboratori ed i componenti, dipendenti/collaboratori di istituzione di cui ad art. 114 del D.Lgs n. 267/2000.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche diverse dal Contraente, compresi, tra gli altri, i dipendenti, i collaboratori e gli Amministratori dell'Ente e delle Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (compreso il Sindaco e gli altri rappresentanti legali dell'Ente e delle Istituzioni), chiunque svolga attività per conto o ordine del Contraente, i locatari, i coinquilini, i condomini ed il proprietario.

L'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

Q) Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Polizza e con le norme di liquidazione da essa previste, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo (compreso il Sindaco) o da dolo e/o colpa grave degli Amministratori, dipendenti, collaboratori, Segretario dell'Ente, City manager, Direttore Generale e/o di chiunque di cui l'Assicurato debba rispondere, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali di assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

R) Programmi in licenza d'uso (a valore intero)

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti, in caso di danno materiale diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 16 delle Condizioni Generali di assicurazione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile, si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso,

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza.

R) Programmi in licenza d'uso (A PRA)

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti, in caso di danno materiale diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 16 delle Condizioni Generali di assicurazione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.

Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'assicurazione delle somme di cui alla presente clausola è prestata Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza.

S) Programmi in licenza d'uso (software di base)

Si precisa che sono compresi in copertura i programmi operativi (software di base) con esclusione di programmi personalizzati.

Quanto assicurato alla partita n. deve intendersi somma assicurata a valore intero riferita ai soli programmi indicati.

Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza.

T) Costi di installazione per software (P.R.A.).

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società, corrisponde fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita n. 2, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione e l'installazione di dati e programmi base e/o personalizzati.

L'assicurazione delle somme di cui alla presente clausola è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza.

U) Cose in deposito, giacenza, immagazzinamento

A parziale deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa alle cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, per la somma indicata in polizza con apposita partita.

V) Nuove acquisizioni - APPENDICE CON DICHIARAZIONE DI VALORE - CONVENZIONE

Appendice alla polizza n.
effetto dal
scadenza al

n.

1. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite distinte con i numeri e comprendono il valore della totalità della attrezzatura assicurata costituenti le partite medesime e sita nelle ubicazioni descritte; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nel Nota Bene in calce, dalla Spett.le in data 4° trim. (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopraindicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al p.1), non anteriore né posteriore di 120 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 120 giorni dalla data della loro effettuazione.
4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
 - a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 22 delle C.G.A.) in ragione della parte determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento (art. 23 delle C.G.A.) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I - imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;

II - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al p. 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato, come previsto al p. 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora tuttavia le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al p. 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al p. 4 a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma é rescindibile da entrambi le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza medesima.
In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
8. La presente Convenzione rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al p. 3), del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al p. 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati partita per partita, del 30%.
9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 30 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'art. 3 delle C.G.A.
10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

NOTA BENE:

- per l'attrezzatura assicurata - il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Z. NUOVE ACQUISIZIONI

Si precisa che tutte le nuove acquisizioni si intendono automaticamente comprese in garanzia fino ad un massimo del 30% della somma assicurata all'inizio dell'annualità assicurativa in corso.

Nel caso in cui tale limite venisse superato, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.

Il Contraente/Assicurato si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 180 gg. dal termine di ogni anno assicurativo, l'importo effettivamente assicurato ed a pagare l'eventuale maggior premio risultante dall'aumento della somma assicurata per l'annualità successiva, nonché il 50% del premio ottenuto applicando il tasso annuo all'aumento della somma assicurata a titolo di regolazione per l'annualità trascorsa.

Per tutte le nuove acquisizioni, compresa la descrizione analitica delle stesse, faranno fede le evidenze amministrative del Contraente o dell'Assicurato.

L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata entro 60 gg. dalla presentazione.

X. TERREMOTO

La Società risponde dei danni – compresi quelli di incendio, esplosione, implosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si intendono altresì operanti le estensioni di cui alle condizioni aggiuntive.

Esclusioni

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni di nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto o maremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi garantiti dalla presente clausola sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

E' fatto comunque salvo tutto quanto previsto dalle altre condizioni generali, speciali e particolari di polizza, compreso eventuali spese di demolizione e sgombero se previste.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 5.200,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione annuo per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% di quanto assicurato per singola partita.

Il premio dovuto per la presente condizione particolare X è compreso nei tassi indicati in polizza al punto “PARTITE/SOMME ASSICURATE”.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre valide ed operanti)

1. ENTI DI TERZI IN LEASING, COMODATO, CONCESSIONE, LOCAZIONE, ECC.

Si conviene tra le parti che gli enti di terzi in leasing, comodato, concessione, locazione, ecc., si considerano escluse dalla presente assicurazione, limitatamente al valore già coperto con altra assicurazione operante; sono tuttavia assicurati per il loro intero valore, limitatamente alle garanzie previste dalla presente polizza e non prestate dalle singole coperture.

2. DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 22, se il valore assicurato, maggiorato del 20% rappresenta solo una parte del valore stimato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza, fermo restando quale massimo indennizzo la somma assicurata.

3. COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 16 c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente nonché da dolo o colpa grave di loro dipendenti, dirigenti, amministratori, segretario, direttore generale, City manager, collaboratori ed i componenti, dipendenti, collaboratori, ecc. di Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs n. 267/2000 e/o di chiunque abbia in uso l'attrezzatura assicurata.

4. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, espressamente alla facoltà concessale dall'art. 1916 del C.C. nei confronti di tutti coloro per la cui responsabilità deve rispondere il Contraente o l'Assicurato ai sensi di legge, le Società collegate o controllate e verso i terzi in genere, purché l'Assicurato, a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

5. AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

A seguito di comunicazione del Contraente di aumento o di diminuzione delle somme assicurate, il premio dovuto dal Contraente o rimborsato dalla Società sarà determinato, pro-rata temporis, per il periodo intercorrente dalla data di comunicazione alla Società e la scadenza della successiva rata di premio, fatte salve le disposizioni in materia fiscale.

6. COASSICURAZIONE E DELEGA (valida qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa in Quote fra diverse Società Coassicuratrici)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel sotto riportato riparto del premio:

Società	Ruolo	Quota percentuale di partecipazione
	Delegataria/Coassicuratrice	
Totale		100

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla ; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal broker ia quale tratterà esclusivamente con l'impresa Delegataria.

Le Società coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, anche sostanziali, ivi comprese quelle in relazione a sinistri, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed integrale effetto

ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni. L'impresa Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Società coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

7. CLAUSOLA BROKER

Al broker è affidata la gestione ed esecuzione della presente assicurazione, ai sensi della normativa vigente, dell'Ente contraente. Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono al broker il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti il presente contratto, ed il pagamento dei premi e di importi comunque dovuti in dipendenza dello stesso, avverranno per il tramite del Broker incaricato. A tal fine, la Società delega espressamente il broker all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 26, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla impresa Delegataria da ciascuna impresa Coassicratrice.

8. COESISTENZA DI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione degli scoperti e/o franchigie indicati in polizza.

Si precisa che le franchigie e/o gli scoperti indicati in polizza non sono cumulabili tra di loro.

In caso di coesistenza di uno scoperto con una franchigia, la stessa sarà considerata quale minimo assoluto.

9. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- a. che agisce in nome proprio e per conto di chi spetta;
- b. che nel periodo 2012/2015 si sono verificati sinistri inerenti le garanzie prestate;
- c. che nel periodo 2012/2015 non sono state annullate polizze per gli stessi rischi da parte di Società assicuratrici.

10. OSSERVAZIONE DEL BILANCIO TECNICO

La Società dovrà redigere ed inviare all'Ente o al Broker di cui al punto n. 6 delle presenti Condizioni Aggiuntive, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche precedentemente denunciate non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente art. 18 lettera b);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dal Contraente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

CONDIZIONE SPECIALE

Si precisa quanto segue:

- si intendono assicurati:
 - ☐ computer in genere, unità centrali, stampanti, video terminali, loro accessori ed ogni altro componente elettronico facente parte di sistemi di elaborazione di dati;
 - ☐ macchine per ufficio di tipo elettronico (calcolatrici, macchine per scrivere, di trasmissione, di copia, centralini telefonici, ecc.);
 - ☐ impianti, macchine ed attrezzature elettroniche in genere, anche ad impiego mobile e/o installati su autoveicoli e/o all'aperto in ragione delle relative condizioni particolari espressamente richiamate (antifurto, mezzi di chiusura/ingresso/uscita, impianti elettronici e loro circuiti, notebook e/o computer palmari o similari, telefoni cellulari e satellitari, navigatori satellitari, macchine fotografiche, cineprese, ricetrasmittenti, antenne paraboliche, autovelox e/o altre attrezzature per la misurazione/determinazione della velocità, tabelloni elettronici, impianti semaforici o di segnalazione, parcometri e casse continue, ecc.).

Si intendono altresì assicurati, entro la somma assicurata alla partita n. 1 eventuali supporti di dati e programmi in licenza d'uso di cui all'attrezzatura/impianti assicurati, anche in assenza di relativa partita, per i quali, in caso di sinistro, opereranno le relative clausole.

Per l'identificazione dei beni assicurati in caso di sinistro, si farà riferimento alla documentazione tutta dell'Ente;

- La presente polizza si compone di n. _____ fogli (compreso n. _____ allegati) oltre l'eventuale frontespizio.

La Società